

N. 00787/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00071/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2013, proposto da:

[*omissis*], rappresentata e difesa dagli avv. [*omissis*];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi dall'Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

[*omissis*];

per l'annullamento

D.D.G. DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, PROT. N. AOODRCA.9460, DEL 30 OTTOBRE 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

B) Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, [*omissis*] impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, il decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012, recante l'elenco dei candidati ammessi, nonché ogni altro atto concernente la propria mancata ammissione alle prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria

di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con d.d.g. 13 luglio 2011;

- a supporto, deduceva svariate censure in ordine alla legittimità dell'operato della commissione esaminatrice e, in particolare, del giudizio di inidoneità dalla stessa formulato;

- l'amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al gravame esperito ex adverso;

- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 6 febbraio 2013 per la trattazione dell'incidente cautelare;

- nell'udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato che il Collegio può esimersi dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate da parte resistente, in quanto le censure proposte risultano infondate per le ragioni indicate in appresso;

Considerato, nel merito, che:

- come si evince dal tenore dell'impugnato verbale di concorso n. 68 del 22 settembre 2012, ed a dispetto di quanto assunto da parte ricorrente, la commissione esaminatrice, prima di procedere alla correzione degli elaborati, ha predisposto una griglia recante i criteri di valutazione delle prove scritte, ripartiti in 'indicatori' e 'descrittori' (questi ultimi, a loro volta graduati per 'livelli');

- il voto numerico attribuito e il connesso giudizio descrittivo, formulati in relazione alle prove scritte (cfr. verbale di concorso n. 34 del 18 maggio 2012) e in conformità ai predetti criteri, esprimono e sintetizzano la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice ed integrano, quindi, un'adeguata ed autosufficiente motivazione, a prescindere dall'apposizione, meramente facoltativa, di segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati (cfr. Cons. Stato, n. 2576/2009);

- in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, non ravvisabili nella specie, detta valutazione resta insindacabile in sede giurisdizionale, quale espressione di ampia discrezionalità tecnica e apprezzamento con elevato grado di opinabilità sulla preparazione del candidato, cui l'adito giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa (cfr. TAR Lazio, Roma, n. 3359/2011; TAR Campania, Napoli, n. 4481/2011);

- tale considerazione vale anche nel caso in cui la censura di erroneità della valutazione tecnico-discrezionale sia sorretta da un parere pro veritate, in quanto, da un lato, l'avviso di un esperto non è, di per sé, idoneo a dare prova di elementi di manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza, contraddittorietà o travisamento fattuale, e in quanto, d'altro lato, detto esperto, designato ex post dallo stesso soggetto interessato, non è in grado di esprimere giudizi equiparabili a quelli dell'organo esaminatore in composizione collegiale, in mancanza delle garanzie dell'anonimato e al di fuori del contesto del complessivo andamento delle prove;

- il tempo medio di correzione degli elaborati non assume un valore di per sé sintomatico di vizio funzionale, in quanto: -- non sussiste una predeterminazione normativa della minima durata delle operazioni di correzione; -- non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il contestato giudizio sul singolo candidato; -- i commissari esaminatori, in ragione delle loro specifiche competenze, sono perfettamente in grado di valutare rapidamente gli elaborati; -- le prove scritte sostenute dai vari candidati presentano problematiche proprie che impongono ponderazioni tra loro diversificate; -- nell'arco di una seduta di correzione risulta statisticamente sempre esaminata una quota

apprezzabile di compiti molto succinti, non particolarmente ‘problematici’ o con gravissime lacune, che consentono di ‘recuperare’ tempo alle operazioni valutative (cfr. Cons. Stato, n. 2182/2007; n. 5406/2009; n. 5725/2009; n. 5724/2010; TAR Campania, Napoli, n. 30/2010);

- la lamentata diversificazione tra gli apprezzamenti riservati all’interessata e quelli riservati ad altri candidati è, di per sé, inidonea a denotare una effettiva disparità di trattamento, e, quindi, una manifesta arbitrarietà o illogicità del giudizio espresso: l’ampio spettro di valutazioni tecnico-discrezionali rimesse alla commissione esaminatrice in ordine alla pluralità dei profili sottoposti al suo scrutinio elide, infatti, ogni ipotesi di pura e semplice omologazione degli specifici procedimenti valutativi posti in essere nei confronti dei singoli candidati;

Ritenuto, in conclusione, che:

- il ricorso in epigrafe deve essere respinto, stante la ravvisata infondatezza di tutte le doglianze con esso avanzate;

- appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)